

- A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE
ALLA CASSA EDILE POLESANA
DI RIFERIMENTO TERRITORIALE
- A TUTTI GLI STUDI PROFESSIONALI
E DI CONSULENZA DEL LAVORO
DI RIFERIMENTO TERRITORIALE

Circolare n° 198

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: informativa sui nuovi istituti contrattuali.

SCADENZE CONTRATTUALI I.V.A.L. e P.S.A.

PREMESSA

Con la presente comunicazione, ci preghiamo fornire un fattivo contributo alle Imprese e agli Studi professionali di consulenza, funzionale ai chiarimenti inerenti l'applicazione dei nuovi istituti contrattuali denominati in sigla abbreviata **I.V.A.L.** e **P.S.A.**

COSA RAPPRESENTANO I DUE NUOVI ISTITUTI

Entrambi gli istituti contrattuali di **valenza territoriale** (regionale per le Imprese dell'Artigianato e provinciale per le Imprese dell'Industria e delle Cooperative), sono stati disciplinati in forma sperimentale triennale, con il comune obiettivo di consolidare e stabilizzare il rapporto di lavoro tra l'operaio e la propria Impresa datoriale, utilizzando uno strumento di natura economica premiale ed incentivante alla continuità lavorativa aziendale.

QUALI SONO I RIFERIMENTI CONTRATTUALI

EDILI ARTIGIANATO

I.V.A.L. - INDENNITÀ VENETA DI ASSIDUITÀ AL LAVORO.

È l'istituto contrattuale di valenza territoriale regionale Veneto per le Imprese che hanno sede legale nella medesima Regione e che applicano il **C.C.N.L. Edili Artigianato**.

L'I.V.A.L. trova applicazione nelle determinazioni di cui all'art. 11 dell'Accordo Sindacale regionale edilizia Artigiani Veneto del 29 Marzo 2007.

EDILI INDUSTRIA E COOPERATIVE

P.S.A. - PREMIO STABILITÀ AZIENDALE.

È l'istituto contrattuale di valenza territoriale della Provincia di Rovigo per le Imprese che hanno sede legale nella medesima Provincia e che applicano i **C.C.N.L. dell'Industria e delle Cooperative**.

Il P.S.A. trova applicazione nelle determinazioni di cui all'art. 12 del Contratto Collettivo Provinciale Edili ed affini della Provincia di Rovigo.

Dal 1962 uno strumento reale della politica contrattuale del settore delle costruzioni della Provincia di Rovigo

QUALI SONO I PRINCIPALI ELEMENTI COINCIDENTI

- 1) **la durata temporale** triennale della sperimentazione, regolamentata in entrambi gli istituti per gli anni: 2008-2009-2010;
- 2) **il periodo di riferimento**, quale presupposto utile alla definizione sia della maturazione del diritto di ogni singolo lavoratore al percepimento del premio/indennità, sia del relativo valore economico, variabile rispetto a diversi "quorum" di ore di presenza aziendale ricomprese nei 12 mesi antecedenti ogni singola erogazione ed intercorrenti nei periodi: Ott. 2006/Set. 2007 (**erogazione 2008**) - Ott. 2007/Set. 2008 (**erogazione 2009**) - Ott. 2008/Set. 2009 (**erogazione 2010**);
- 3) **il premio/indennità NON forma base di computo del T.F.R.**

QUALI SONO LE PRINCIPALI DIFFERENZE

- 1) **il mese di erogazione:**
 - I.V.A.L. - andrà corrisposta con le paghe dei mesi di: Marzo 2008; Marzo 2009; Marzo 2010;
 - P.S.A. - andrà corrisposto con le paghe dei mesi di: Giugno 2008; Giugno 2009; Giugno 2010.
- 2) **le regolamentazioni** determinanti i "quorum" ore di presenza aziendale per il godimento del premio/indennità, nonché la determinazione del corrispettivo valore economico da corrispondere ai lavoratori (vedi allegato).
- 3) **le maggiorazioni contributive:**
 - **solo per le Imprese iscritte alle CASSE EDILI C.E.V.A. e C.E.A.V.** è previsto un **versamento contributivo** alle medesime Casse Edili da calcolarsi su tutte le indennità corrisposte ai lavoratori a titolo di I.V.A.L. con le modalità stabilite dalla C.E.V.A. o C.E.A.V.;
 - **tutte le Imprese iscritte alla CASSA EDILE POLESANA** avranno invece il **vantaggio di essere esonerate da costi contributivi**, e ciò indipendentemente dalla loro promanazione contrattuale e dal tipo di istituto contrattuale applicato I.V.A.L. o P.S.A.

COME DEVONO AGIRE LE IMPRESE DELL'ARTIGIANATO ISCRITTE ALLA CASSA EDILE POLESANA

Come già detto, diversamente dalle Casse Edili dell'Artigianato, per le **Imprese artigiane nostre iscritte, NON VI SONO ONERI DI ALCUN TIPO**; essendo peraltro stato stabilito dall'accordo regionale sopra richiamato che nel monte ore utile al "quorum" per la maturazione del diritto, **devono essere ricomprese le ore di straordinario** (come è noto le stesse non sono denunciate in Cassa Edile), tutti i riferimenti richiamati dalla normativa dovranno essere necessariamente rilevati dal libro paga aziendale ed applicati nello stesso ambito aziendale.

COME DEVONO AGIRE LE IMPRESE DELL'INDUSTRIA E DELLE COOPERATIVE ISCRITTE ALLA CASSA EDILE POLESANA

Diversamente da quanto sopra, il C.C.P.L. di Rovigo ha determinato che per le Imprese di promanazione contrattuale **Industria e Cooperative**, il monte ore utile al "quorum" si costituisce **solo con le ore di lavoro ordinario** le quali, pur potendo le stesse essere state accreditate nel periodo di riferimento in diverse Casse Edili del territorio nazionale, ci consentono di fornire un servizio utile per la semplificazione degli adempimenti in capo alle Imprese e agli Studi professionali di consulenza; infatti, i riferimenti disciplinanti il regolamento dell'istituto contrattuale P.S.A., verranno attestati dalla scrivente Cassa Edile Polesana con lettera certificatoria agli indirizzi degli interessati **entro il mese di Maggio** degli anni: 2008-2009-2010.

Nel restare a completa disposizione per tutti gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari, porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE
Franco BERTI

Riferimenti per la consulenza:

- Gianni ROSSI;
- Matteo CHINAGLIA.



IMPRESE EDILI DELL'ARTIGIANATO

- Regolamento estratto dall'accordo regionale edilizia artigiani 29 Marzo 2007 -

ART. 11

Indennità Veneta di Assiduità al Lavoro (I.V.A.L.)

Al fine di consolidare la permanenza continuativa dei lavoratori operai assunti a tempo indeterminato nelle Imprese artigiane venete dell'edilizia, viene costituita sperimentalmente per la durata del presente contratto regionale una indennità veneta di assiduità al lavoro che verrà erogata con la paga del mese di Marzo 2008 e per gli anni successivi con la paga rispettivamente del mese di Marzo 2009 e del mese di Marzo 2010, agli operai che abbiano prestato più di 1550 ore ordinarie e straordinarie effettivamente lavorate nella medesima Impresa nell'anno edile di riferimento (il primo anno edile di riferimento è costituito dal periodo 1 Ottobre 2006 - 30 Settembre 2007).

L'importo verrà erogato per ogni ora effettivamente lavorata qualora il lavoratore abbia superato il numero minimo di ore sopra indicate e risulti in forza all'Impresa alla data del 31 Marzo dell'anno di erogazione. Comunque l'indennità non potrà essere erogata per più di 1.800 ore ordinarie e straordinarie effettivamente lavorate nell'anno edile di riferimento.

L'ammontare orario del premio sarà pari rispettivamente ad:

- Euro 0,06452 per l'operaio 1 livello
- Euro 0,07419 per l'operaio 2 livello
- Euro 0,08387 per l'operaio 3 livello
- Euro 0,09032 per l'operaio 4 livello

La quantificazione del premio è effettuata in modo omnicomprensivo dell'incidenza su tutti gli altri istituti retributivi diretti, indiretti e differiti (ferie, tredicesima, ecc.) e pertanto non sarà utile ai fini delle maggiorazioni, nessuna esclusa, nel senso che già include, in termini forfetari ed anticipati, le quote relative a tali istituti.

Le Parti convengono che tale indennità non sarà utile ai fini del calcolo del TFR ai sensi dell'art. 2120 del Codice Civile.

Tale indennità sarà assoggettata alla contribuzione prevista a favore delle Casse Edili artigiane.

IMPRESE EDILI INDUSTRIA E COOPERATIVE

- Regolamento estratto dal C.C.P.L. 20 Aprile 2007 -

ART. 12

Premio Stabilità Aziendale (P.S.A.)

Con l'obiettivo di favorire la stabilità del rapporto fra lavoratore e azienda, viene istituito un Premio Stabilità Aziendale (P.S.A.) per il periodo 01/10/2006 - 30/09/2009 con riferimento agli anni Cassa Edile 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 per il personale operaio/apprendista cui venga applicato il presente C.C.P.L.

Il premio è annuale ed è riferito esclusivamente alle ore di effettiva prestazione lavorativa. Sarà differenziato per livelli di inquadramento e per fasce orarie annuali di effettiva prestazione come di seguito riportato:

	operaio comune apprendista	operaio qualificato	operaio specializzato	operaio Livello
- al raggiungimento di 1.300 ore annue	€ 90,00	€ 110,00	€ 130,00	€ 170,00
- al raggiungimento di 1.500 ore annue	€ 195,00	€ 265,00	€ 300,00	€ 350,00

Il conteggio delle ore per ciascun lavoratore sarà verificato dalla C.E.P. relativamente ai periodi di riferimento dell'A.P.E. Ordinaria (Ott./Set. anno precedente a quello dell'erogazione) come sopra riportati, tenendo conto delle ore di presenza registrate sia in C.E.P. che nelle eventuali altre Casse Edili di destinazione come riconosciute dalla C.N.C.E.

Le aziende, una volta ricevuta la comunicazione della C.E.P., provvederanno a liquidare il P.S.A. maturato da ciascun dipendente in forza nel mese di **Giugno** dell'anno successivo a quello di riferimento (es: prima erogazione con le paghe di competenza Giugno 2008 per le ore di presenza registrate nell'anno di riferimento 01/10/2006 - 30/09/2007).

In ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro prima del periodo sopra indicato per pensionamento o licenziamento, la liquidazione del P.S.A. avverrà al momento della cessazione del rapporto di lavoro sulla base delle registrazioni delle ore di effettiva presenza rilevabili dai libri aziendali, sempre che si siano raggiunte i valori minimi delle fasce come sopra individuate.

I valori del premio come sopra definiti non hanno incidenza alcuna con riguardo agli istituti retributivi contrattuali e/o di legge (accantonamento Cassa Edile, festività, ecc.), in quanto per la loro determinazione si è già tenuto conto di tale incidenza, né formeranno base di computo del TFR.